

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

GARA

**a procedura negoziata sottosoglia per
(RDO su ME.PA gestito da CONSIP Spa)**

Acquisto n.1 Mezzo di Soccorso chiavi in mano (Ambulanza di tipo C) con messa su strada, configurato secondo il più alto standard tecnologico, comprensivo del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali come descritte nel Capitolato Tecnico, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 102.500,00 + IVA al 22% = € 125.050,00 IVA compresa ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.	6
ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO.....	7
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA	8
ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO	9
ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE	9
ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE	10
ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE.....	13
ART. 10 – PENALI	14
ART. 11 – CORRISPETTIVO	14
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE.....	15
ART. 13 – REFERENTI	16
ART. 14 – CONTRATTO	16
ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO	17
ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA	17
ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI	19
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 20 – VARIANTI	20
ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	21
ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'	22
ART. 23 – RISOLUZIONE.....	23
ART. 24 – FORO ESCLUSIVO.....	24
ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE.....	24
Allegati	24

ART. 1 – OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura chiavi in mano con messa su strada di autoveicoli con allestimento speciale e dotate di relativo equipaggiamento tecnologico avanzato.

ARES 118 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara e in tal caso, nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi individuati da ARES 118 che saranno comunicati con apposita Lettera d'Ordine.

Nell'oggetto del contratto sono da intendersi comprese secondo quanto meglio di seguito specificato:

- a) consegna, collaudo e garanzia di cui all'artt. 7 e 8 del presente capitolato; segue;
- b) collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli elettromedicali e dispositivi accessori connessi ed annessi e delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti specificati nel successivo articolo 2 del presente Capitolato;
- c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge per la messa su strada dei veicoli speciali allestiti a mezzi di soccorso.

ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA

La Fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTI	BASE D'ASTA	CIG
lotto 1) n. 1 ambulanze di tipo C dotata di equipaggiamento avanzato secondo metodo di trattamento pre ospedaliero intensivo conforme a norma UNI EN 1789 + A1 2010 (con aspiratore chirurgico - massaggiatore cardiaco - ventilatore polmonare - sedia evacuazione scendi scale)	€ 102.500,00 + IVA	9405362E3E

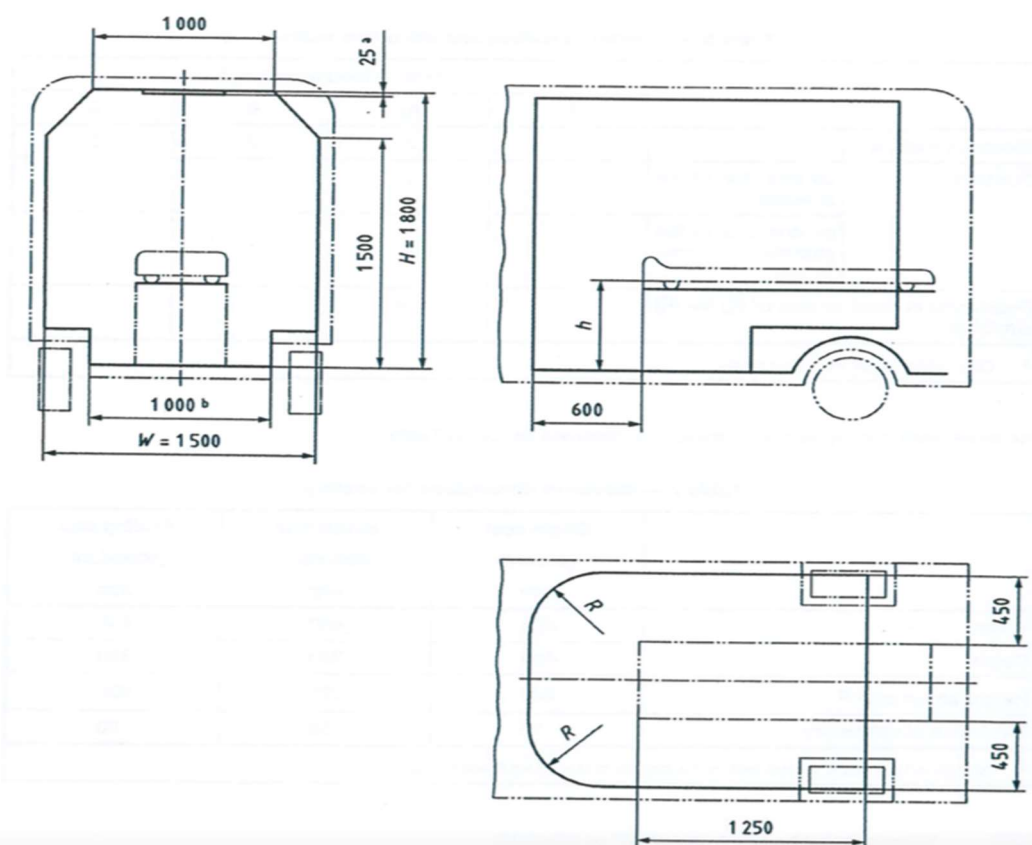
L'importo complessivo posto a base d'asta per la fornitura di cui al presente appalto è pari a € 102.500,00 IVA esclusa + IVA al 22% = € 125.050,00.

Fermo restando che le ambulanze con il relativo allestimento tecnologico di attrezzature ed elettromedicali devono essere conformi alla normativa vigente nonché con i migliori standard presenti sul mercato.

Gli automezzi oggetto di acquisizione dovranno essere costituiti e dovranno presentare – PENA L'ESCLUSIONE - le caratteristiche minime descritte in dettaglio

nella scheda tecnica requisiti minimi allegata (Allegato 1 – Caratteristiche minime richieste – scheda tecnica ambulanza allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale dello stesso).

In particolare, per quanto concerne il vano sanitario delle ambulanze, lo stesso dovrà rispettare quanto definito per le ambulanze di tipo C all'interno della norma UNI EN 1789:2014 § 4.5.2.3, come segue:



Con $R = 500$ mm.

In allegato al presente Capitolato (allegato 2 - Scheda modello organizzativo spazi cabina guida e vano sanitario ambulanze) viene fornito il <layout> per ARES118 che sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio.

Le apparecchiature elettromedicali ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare i requisiti minimi e le specifiche tecniche, precisati nelle schede in allegato al presente Capitolato Tecnico

In merito all'indicazione delle specifiche tecniche richieste per i prodotti oggetto dell'appalto si precisa che si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,

nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione, nonché documentazione idonea e/o qualsiasi altro mezzo appropriato, atti a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, UNI, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre altra norma vigente relativa al tipo di prodotto/servizio offerto).

Inoltre:

- ☐ nel caso vengano offerti dispositivi medici, questi dovranno essere conformi alla Direttiva 93/42/CE (MDD) recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i.;
- ☐ nel caso vengano offerti "dispositivi diagnostici in vitro", questi dovranno essere conformi alla Direttiva 98/79 CE (IVDD) recepita in Italia con D. Lgs. 332 del 08/09/2000 e s.m.i..
- ☐ nel caso vengano offerte apparecchiature elettriche non rientranti nei casi sopra elencati, queste dovranno essere conformi alla direttiva macchina 2006/42/CE o altra normativa tecnica e specifica di prodotto.

Le apparecchiature offerte dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza, robustezza e qualità costruttive riferibili ai migliori standard.

I prodotti devono essere corredati da copia della <scheda tecnica del fabbricante> contenente anche le relative istruzioni d'uso in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza del prodotto.

Tutte le apparecchiature ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità di tutti i prodotti offerti anche nei listini allegati a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, consegna, omologazione, immatricolazione, messa in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature (per rendere la fornitura chiavi in mano), messa in funzione, spese inerenti il collaudo funzionale per accettazione delle stesse nonché per la formazione del personale all'utilizzo delle ambulanze e degli strumenti connessi e ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi e relativo materiale di risulta.

I veicoli e gli apparecchi devono essere consegnati nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino la sicurezza ed il corretto funzionamento, nella loro confezione originale e devono rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nell'offerta tecnica e nel contratto d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

I veicoli, gli elettromedicali nonché le apparecchiature devono risultare al momento della consegna nell'ultimo aggiornamento tecnologico hardware e software, senza che ciò comporti maggiori oneri. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'installazione degli aggiornamenti hardware e software degli apparecchi offerti, per tutto il periodo contrattuale compreso il periodo di garanzia se previsto, ritenuti necessari dal fabbricante per garantire la massima sicurezza del paziente (FMI di Sicurezza obbligatorie) e l'attendibilità del prodotto e la gestione del paziente (FMI obbligatorie) e degli aggiornamenti consigliati dall'aggiudicatario allo scopo di migliorare la performance tecnica del prodotto.

Il Fornitore si impegna a fornire per l'allestimento tecnologico prodotti per i quali sia assicurata dal produttore la libera reperibilità e commerciabilità sul territorio italiano nonché adeguata rete di assistenza e, per le relative parti di ricambio la commerciabilità per almeno 10 anni dalla data di cessata produzione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di acquisto dell'apparecchiatura, tutti gli oneri riguardanti:

- ☐ la consegna a piè d'opera (al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino) di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del contratto e per l'esecuzione degli eventuali lavori, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino ai

luoghi di deposito provvisorio e l'installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente;

- ☐ tutte le ulteriori manovre di trasporto, di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
- ☐ la guardiania sino alla presa in carico del bene da parte di ARES 118;
- ☐ tutte le misure necessarie per proteggere gli apparecchi da:
 - manomissioni o danni da maneggiamento, durante la consegna e l'installazione dei medesimi nei locali d'installazione;
 - dalle polveri presenti nei locali di destinazione. Il tutto per consentire la corretta conservazione e la successiva regolare attivazione delle apparecchiature appaltate.
- ☐ il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori;
- ☐ l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. sia in fase di fornitura che nel periodo di garanzia se previsto.
- ☐ lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche autorizzate.

ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere alla formazione del personale dell'ARES 118 che utilizzerà le ambulanze e le apparecchiature connesse e tale aspetto sarà oggetto di puntuale offerta in sede di gara riportante una proposta di istruzione del personale medico, tecnico, infermieristico con indicazione dei tempi e dei modi di effettuazione. Il fornitore dovrà inoltre dotare Ares 118 di un CD illustrativo comprensivo di un video dedicato all'utilizzo dell'ambulanza.

Durante tale addestramento dovranno essere impartite nozioni teoriche e pratiche sul funzionamento delle diverse componenti delle macchine ed istruzioni relative ai più frequenti guasti ed agli interventi di piccola manutenzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla formazione e all'addestramento del personale tecnico e sanitario addetto all'uso delle apparecchiature. Dovrà essere previsto un corso di formazione specifico per ciascuna tipologia professionale, di durata adeguata.

In analogia a quanto richiesto per i professionisti sanitari dovrà essere proposto anche un corso di formazione adeguato per preparare i tecnici che curano la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle tecnologie informatiche al primo intervento, qualora si renda necessario.

I corsi dovranno essere replicati a 6 mesi di distanza, se richiesti dal Committente.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad un corso sui rischi specifici. Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna certificazione al Responsabile sanitario della struttura utilizzatrice (1 copia). Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare e addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli automezzi, le attrezzature omologate e gli elettromedicali nonché i dispositivi descritti in offerta tecnica devono in tale sede risultare accompagnati da:

- scheda tecnica del fabbricante contenente anche le istruzioni d'uso in duplice copia, in lingua italiana ed in formato elettronico;
- elenco dei centri di assistenza di ogni singolo prodotto con relativo indirizzo e recapito a cui fare riferimento;
- manuali di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ambulanza stessa e delle apparecchiature ed accessori connessi ed installate al suo interno per i controlli che gli utilizzatori devono eventualmente eseguire quale ordinaria manutenzione, e/o propedeutici agli interventi di manutenzione programmata.
- eventuali software e relative chiavi di accesso necessari per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature oltre che per i tagliandi e le manutenzioni dell'automezzo.

La documentazione annessa deve essere considerata parte integrante della fornitura, con la precisazione che tutte le istruzioni d'uso e tutti i manuali devono essere in lingua italiana.

Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera contestualmente alla consegna dell'ambulanza stessa e sarà attestata da apposito documento.

ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute di natura vitale del veicolo e delle relative e connesse apparecchiature oggetto della fornitura. Per le attrezzature, la disponibilità di tutte le parti di ricambio deve essere garantita per 10 anni dalla cessata produzione del bene principale.

ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

I veicoli dovranno essere consegnati completi di allestimento (attrezzature elettromedicali) a cura e spese del Fornitore presso la sede di ARES 118 ovvero presso quelle altre sedi comunicate in sede di ordine di fornitura da parte della Amministrazione. La consegna è a totale carico, rischio e spese del Fornitore secondo le tempistiche offerte dallo stesso.

Il termine massimo per la consegna resta fissato in giorni 120 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data della Lettera d'Ordine in caso di avvio anticipato dell'esecuzione.

Il miglioramento dei tempi di consegna eventualmente offerti dai concorrenti sarà oggetto dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ARES 118 – nella persona del Direttore dell'Esecuzione del contratto - la messa a disposizione dei veicoli con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:

- a) constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta aggiudicata.
- b) controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
 - foglio di via o carta di circolazione;
 - manuale operativo e documentazione tecnica.
- c) controllare che siano dotati di tutta la documentazione tecnica relativa al mezzo di soccorso e alle apparecchiature.
- d) constatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cui al presente Capitolato.
- e) constatare che non vi siano danni visibili.

f) predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:

- descrizione dell'ambulanza, targa, telaio e colore;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- data e ora consegna;
- assenza di danni visibili.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere con tutti gli oneri connessi a suo carico:

- i. all'installazione e messa in funzione delle ambulanze e delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale;
- ii. al ritiro e smaltimento degli imballi secondo le normative in vigore;
- iii. alla fase di messa in funzione dell'intero veicolo comprensivo di tutte le apparecchiature connesse fino alla definitiva messa a punto dell'intero oggetto della fornitura;
- iv. all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE

Le ambulanze dovranno essere attivate, messe in opera e pronte all'utilizzo entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e questa sarà attestata da apposito documento (collaudo funzionale).

Tale collaudo, quale verifica di funzionalità delle ambulanze, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Sarà onere del Fornitore fornire i mezzi ambulanze completi della certificazione di ogni singolo mezzo attestata dall'ufficio designato della motorizzazione civile.

Tale certificazione resta a carico del Fornitore e rappresenta parte integrante del collaudo provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 22. La Stazione appaltante, infatti, provvederà alla Verifica di Conformità ed al collaudo, sia provvisorio che definitivo, solo dopo aver ottenuto tale certificazione per ogni singolo automezzo fornito.

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia come indicato nel presente capitolato.

Tale documentazione dovrà inoltre comprendere:

- Manuali d'uso in lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto magnetico (CD o DVD) completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione preventiva e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza, nonché schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. in formato elettronico (formato pdf);
- Eventuali chiavi (sia sw che hw) di accesso ai software diagnostici presenti sugli apparecchi oggetto della fornitura o eventuali software diagnostici rilasciati dal fabbricante necessari per la corretta manutenzione dell'apparecchiatura;
- Protocollo di manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell'allestimento:
 - la classificazione in base al D. L.vo 46/97, se applicabile;
 - la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo la normativa CEI in vigore;
 - le norme CEI cui l'apparecchiatura è conforme;
 - dichiarazione in merito alla presenza oppure all'assenza di lattice naturale (latex) nel prodotto in consegna.

ARES 118 accerterà la rispondenza dei prodotti forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. Il Fornitore provvederà alla eliminazione di difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dalla Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale (da effettuarsi previa eventuale nomina di apposita commissione da parte dell'U.O.C. competente), il Fornitore dovrà mettere a disposizione i beni forniti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo sia funzionale che definitivo di cui all'art 22 che segue e fino al termine del periodo di garanzia.

Con riferimento a ciascuna consegna dei beni la Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di immatricolazione. Prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e/o la sosta nei locali della Amministrazione, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione stessa se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Il collaudo della parte del vano sanitario verrà comunque effettuato sempre con le apparecchiature elettromedicali al fine di valutare se l'impianto elettrico della stessa ambulanza è rispondente alle norme generali e specifiche di cui alle norme generali e particolari (CEI EN 60601-1:1998-12 e CEI 62-5).

Al positivo completamento delle attività di collaudo funzionale verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo.

Resta inteso che i termini di decorrenza della garanzia di cui al successivo art. 9 decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo funzionale con esito positivo.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

Il Collaudo funzionale non sostituisce in alcun modo il Collaudo e la Verifica di Conformità di cui al successivo art. 22.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà, entro 15 giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la

fornitura si intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per ARES.

ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

Tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi forniti devono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella documentazione e nella Offerta di gara.

Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo veicoli, attrezzature, impianti e sistemi, parti e accessori tutti dichiarati nuovi di fabbrica. In particolare, tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi devono essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex. Art. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile).

Dalla data del Verbale con esito favorevole, di cui all'art 8 che precede, il Fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia, come descritto nella relativa voce dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi ed i relativi allestimenti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Durante il periodo di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi e/o per la loro sostituzione, dovendosi considerare detta garanzia e conseguente prestazione incluso nel prezzo d'offerta.

La garanzia comprende:

- assistenza e, se necessario, ritiro del bene presso le sedi ARES e, comunque, in loco qualora il vizio impedisca il ricovero del mezzo in aree di competenza ARES;
- risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene ovvero della apparecchiatura difettosa entro 10 giorni dalla chiamata.

Costituisce specifico obbligo del Fornitore porre in essere quanto previsto nella garanzia mediante Centri di Assistenza Autorizzati dalla Casa Costruttrice in modo che nessuna eccezione possa essere sollevata da quest'ultima in ordine alla vigenza della garanzia medesima. Il Fornitore si impegna ad utilizzare

esclusivamente ricambi originali, approvati, prescritti o consigliati dalla Casa Costruttrice.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare alla S.A. il nominativo e la ubicazione dei Centri di Assistenza dei quali intende avvalersi di Centri siti nella Regione Lazio.

Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES 118 di risolvere contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a riparare il mezzo a perfetta regola d'arte in modo da escludere qualsivoglia conseguenza negativa di ARES e/o dei conducenti dipendente da riparazioni male eseguite e/o che rendano insicuro il mezzo. Ogni responsabilità connessa alla violazione della prescrizione di cui al presente comma è totalmente a carico del Fornitore.

ART. 10 – PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini offerti dal Fornitore per la consegna di ogni singola autoambulanza di cui al precedente art 7 non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale del 1 per mille del prezzo unitario offerto di ogni singola ambulanza consegnata in ritardo (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art. 7, comma 5, lettere b), non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ARES 118 una penale pari a € 100,00 (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente contratto è da intendersi a misura ovvero rapportato al prezzo unitario di ciascuna ambulanza come risultante in esito all'aggiudicazione.

L'importo offerto per l'ambulanza si intende "CHIAVI IN MANO" ossia comprensivi della fornitura dell'automezzo con i relativi accessori, dell'IPT, tasse di immatricolazione, del trasporto, consegna, messa in funzione su strada, collaudo e garanzia di cui agli artt 8 e 9 che precede per l'intera durata contrattuale.

I pagamenti potranno avvenire, sempre nel rispetto dei tempi tecnici, non appena verificata la rispondenza tra la fornitura collaudata e la fatturazione emessa dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, come previsto all'art. 103 del codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente capitolato con le modalità previste all'art. 93 del codice.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D. Lvo 50/2016 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 9, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 9.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES 118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES 118. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma.

Le garanzie di cui al precedente comma 1 e 3 sono così disciplinate:

- a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lvo 1.9. 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 13 – REFERENTI

Nello stesso termine sopra indicato, l'operatore economico dovrà comunicare i nominativi, indirizzi e recapiti (anche mobili) di uno o più dei propri referenti nei rapporti contrattuali con l'ARES 118 per quanto riguarda la parte commerciale, la parte relativa all'assistenza e manutenzione degli automezzi e per le problematiche di tipo contabile.

ART. 14 – CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto verrà stipulato secondo lo schema offerto in sede di gara e la normativa vigente.

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario della gara un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) o un Consorzio l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata altresì alla presentazione:

- In caso di RTI: di copia autenticata nelle forme di legge della scrittura privata di conferimento da parte delle imprese raggruppate in R.t.i., alla ditta Capogruppo del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il R.T.I. non

ancora costituito. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola Impresa Mandataria.

- In caso di CONSORZIO di copia autenticata nelle forme di legge dell'atto costitutivo, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il Consorzio non ancora costituito. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal Consorzio.

ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO

L'impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 c1, lett.d del medesimo Decreto.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'ente appaltante.

La cessione del contratto ed il subappalto in violazione degli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Fermi restando i termini intermedi di consegna di cui al precedente art. 7, il termine massimo per la consegna di tutte le ambulanze resta fissato in 120 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione.

Detto termine nonché quelli intermedi previsti dall'art. 7, se del caso, come migliorati in sede di Offerta da parte del Fornitore, sono essenziali, tassativi e perentori e la loro inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, comma 1, oltre al risarcimento del maggior danno.

La consegna dovrà essere effettuata, presso la/e struttura/e aziendali che sarà/anno indicata/e nel contratto stesso.

Gli autoveicoli e tutte le dotazioni accluse nonché le attrezzature, impianti e sistemi forniti, oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso cui sono destinate o ne diminuiscano il valore o la funzionalità.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa su strada delle ambulanze nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti, il Fornitore assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dagli automezzi, compresi allestimenti e dotazioni medicali nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti.

Il Fornitore inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati dai beni forniti per difetti intrinseci delle stesse o imputabili ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi di garanzia di cui all'art. 9.

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione, senza alcun costo per l'ARES 118, apparecchiature ed attrezzature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una di esse.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato all'aggiudicazione con apposito atto deliberativo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto non potrà coincidere con il responsabile del procedimento atteso che trattasi di contratto di importo superiore a € 500.000.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ARES 118 ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando

che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità sarà predisposta secondo quanto previsto nel Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, i pagamenti avverranno, sempre in seguito a presentazione di regolare fatturazione:

- a) in una unica soluzione ed in seguito a collaudo se il Fornitore consegnerà le ambulanze in una unica tranche;

oppure

- b) secondo lo stato avanzamento della fornitura e relativi collaudi parziali (cioè saranno erogati proporzionalmente alla parte della fornitura effettuata) se la fornitura avverrà in più tranche.

Pena decadenza, il Fornitore deve presentare le eventuali contestazioni scritte sulle contabilizzazioni effettuate da ARES 118 in occasione dei pagamenti con raccomandata ricevuta di ritorno che deve pervenire ad ARES 118 entro 10 giorni dalla presentazione del documento contabile. Resta inteso che il ritardato o mancato adempimento a quanto qui previsto comporta la decadenza del Fornitore dal richiedere qualsivoglia maggiore compenso e/o risarcimento e/o indennità.

Il Fornitore per la modalità di fatturazione e dei pagamenti, si impegna ad accettare la "Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Ares 118 liberamente scaricabile dal sito della Regione Lazio, <http://www.regione.lazio.it>. La disciplina prevede che il fornitore, nel sottoscrivere, tramite firma digitale, la dichiarazione, generata nella procedura regionale, attesta l'avvenuta accettazione delle "MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118", di cui al DCA n. U00274 del 24/06/2019.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 20 del presente capitolato qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 che precedono, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

In caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Fornitore il quale non potrà avanzare alcuna domanda di indennità, risarcimento o maggiore compenso in dipendenza della sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redigerà un verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto da sottoporre alla firma del Fornitore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 – VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore in sede di esecuzione se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo può concretizzarsi nella sostituzione integrale del bene fornito.

La stazione appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera al contratto nei seguenti casi che in ogni caso comportano modifica ex art. 106 del codice:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

In ogni caso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Fermo restando quanto previsto in tema di collaudi tecnici funzionali di cui all'art 8 che precede, la prestazione oggetto del presente Capitolato è soggetta a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Tenuto conto della natura del contratto, la verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 8 che precede.

Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, compreso lo svolgimento in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE

Oltre alle ipotesi previste nel contratto ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.

Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di consegna totale o parziale di quanto fornito affetto da vizi o privo delle qualità promesse.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24 – FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ARES 118 e l'affidatario in ordine all'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.

ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto viene espletato in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.

Allegati

Allegato 1 – Caratteristiche minime richieste – scheda tecnica ambulanza;
Allegato 2 - Scheda modello organizzativo spazi cabina guida e vano sanitario
ambulanze